



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^/01/61  
Rif. n. 0279/41-SG.34-PAO del 7.6.2023  
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Visite fiscali per il personale della Polizia di Stato - Polo unico INPS.  
Sezione Polizia Stradale di L'Aquila. Problematiche.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale di Sanità, nel sottolineare come la questione posta sia afferente a una procedura di carattere giuridico-amministrativo di gestione del personale, ha fornito le seguenti notizie.

Come è noto, gli accertamenti relativi alle assenze dal lavoro per malattia del personale della Polizia di Stato possono essere disposti ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 28.10.1985, n. 782<sup>1</sup> e dell'art. 68 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3<sup>2</sup>, ed effettuati da medici appartenenti o scelti dall'Amministrazione.

A decorrere dal 1° settembre 2017, ai sensi degli artt. 18 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è entrato in vigore il "Polo unico per le visite fiscali", con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare le visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Con nota del 25.3.2019, la Ragioneria Generale dello Stato ha rappresentato che anche il personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerarsi assoggettato alla normativa sul Polo unico della medicina fiscale, sopra richiamata, pur riservando la questione relativa all'esclusione del medesimo personale dall'obbligo della certificazione telematica di malattia ad ulteriori approfondimenti.

Nell'attesa, pertanto, che vengano valutate adeguate procedure volte alla formulazione di un'apposita disciplina regolatoria e all'eventuale attivazione delle modalità telematiche di trasmissione delle certificazioni mediche, per le quali necessita, tuttavia una modifica dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, la Direzione in parola ritiene che si debba ancora fare riferimento allo speciale ordinamento della Polizia di

<sup>1</sup> Recante l' "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

<sup>2</sup> Recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO**

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

controlli sugli appartenenti, come specificato anche nella nota del Servizio Ordinamento n.333-ORD/prot. n.2596 in data 5.7.2022.

Di quanto sopra si è provveduto ad informare anche il Compartimento Polizia Stradale in argomento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis